

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Differenziale da cessione dei crediti d'imposta energia e gas**

di Chiara Grandi, Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

[Scopri di più >](#)

Tra le diverse misure che il Governo ha introdotto nel corso del 2022 per mitigare gli effetti dell'**impennata dei costi energetici** che sta mettendo a dura prova numerose imprese italiane, i **crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas** occupano senza dubbio un ruolo di primo piano.

Indipendentemente dalle norme di riferimento e dalle regole di calcolo dei predetti crediti di imposta, si pone il tema del loro **trattamento contabile e fiscale** con specifico riferimento al caso in cui il titolare del credito opti per la **cessione del credito d'imposta**, in luogo dell'utilizzo in compensazione.

In tale fattispecie, il **corrispettivo di cessione** sarà, più che plausibilmente, **inferiore al valore nominale del credito** che risulta iscritto originariamente nelle scritture contabili del medesimo soggetto cedente.

Il dubbio che potrebbe sorgere è allora se tale differenza da cessione debba essere iscritta nella **sezione "operativa"** del conto economico, alla voce B.14 fra gli **"oneri diversi di gestione"** in quanto avente natura di perdita su crediti, oppure se la **classificazione della differenza negativa** sia da rinvenirsi più propriamente nella **sezione finanziaria** del conto economico.

La questione non è meramente bilancistica, posto che dalla **qualificazione e classificazione** di tale componente di reddito discende anche il relativo **trattamento fiscale**, in ottemperanza al **principio di derivazione rafforzata**, nonché alla luce delle considerazioni che possono discendere dal postulato della **prevalenza della sostanza sulla forma**.

Aiuta a dirimere tale dubbio il riferimento all'**Oic 15** laddove, al paragrafo 74, precisa che se l'operazione di cessione comporta il **trasferimento sostanziale di tutti i rischi**, la differenza tra il corrispettivo ed il valore contabile del credito cancellato al momento della cessione è rilevata come **perdita su crediti** da iscriversi alla voce B14 del conto economico *"salvo che il*

*contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria”.*

Pertanto, qualora nel contratto, ed in particolare ai fini della determinazione del corrispettivo di cessione, siano rilevanti ed indicati dei **criteri finanziari** (ad esempio, tramite la logica dell'**attualizzazione del credito**), la **natura del differenziale** tra prezzo di cessione e valore nominale del credito trasferito è da assimilare a quella a quella dell'interesse e, conseguentemente, tale componente negativo di reddito va propriamente **qualificato come voce di natura finanziaria** da classificare, se negativo, alla **voce C17** (“Interessi ed altri oneri finanziari”) oppure, se fosse positivo, alla voce C16d (“Proventi diversi dai precedenti”) del conto economico.

Tale interpretazione è altresì coerente con quanto indicato nella **comunicazione pubblicata dall'Organismo Italiano di Contabilità** in materia di superbonus e altre **detrazioni fiscali** maturate a fronte di **interventi edilizi** (a cui la fattispecie in commento – per ciò che concerne la fattispecie della cessione del credito - è del tutto assimilabile).

La classificazione del differenziale negativo da cessione del credito d'imposta nella **sezione finanziaria** anziché in quella operativa del bilancio deriva anche dalla considerazione che il **credito tributario** in commento può essere ceduto a terzi (cessionari) che ne acquisiscono il **diritto all'utilizzo in compensazione** con i propri debiti tributari e previdenziali, ma **conservando a loro volta le stesse modalità** previste in origine per il soggetto (cedente) che ne era l'originario titolare.

Perciò, in virtù della similitudine della fattispecie anche con quella dei **titoli di debito**, anch'essi cedibili a terzi, si rafforza ulteriormente la propensione per la **classificazione dell'onere** (o del provento) da cessione nella **sezione finanziaria del conto economico** in luogo della sezione operativa dello stesso.

Da parte sua, **l'impresa cessionaria** rileverà nel proprio bilancio, a seguito dell'acquisto, un credito tributario che sarà **valutato secondo i criteri generali indicati dall'Oic 15**.

Trattandosi di un credito acquistato, e non “generato”, la cessionaria rileverà il credito tributario ad un valore pari al costo sostenuto, salvo applicare il **criterio del costo ammortizzato** ove non vi potesse derogare.

Ai fini fiscali, si ritiene che per il soggetto cedente il **differenziale negativo** sia **deducibile ai fini Ires**, seppur nel rispetto dei **limiti posti all'articolo 96 Tuir**, in quanto onere di natura finanziaria; in modo speculare, l'eventuale differenziale positivo da cessione concorrerà appieno alla formazione dell'imponibile Ires.